

# VAI COL WIND! dall'outsourcing al fallimento con omnia

*Massimo Zappa*

Il racconto che vi proponiamo riguarda una delle più grandi operazioni di riorganizzazione aziendale avvenuta nel settore della telefonia. Si tratta in particolare del trasferimento di uno dei siti produttivi più rilevanti del Nord Italia, con i suoi 275 lavoratori e lavoratrici, di proprietà di Wind Telecomunicazioni Spa, a una società del Gruppo Omnia. Inizieremo con la descrizione degli attori principali coinvolti nella vicenda a cui farà seguito una breve cronistoria di tutti i fatti più rilevanti che si sono susseguiti dal gennaio 2007 al marzo 2010. Analizzeremo poi la vicenda dal punto di vista giuridico, cercando di dimostrare l'intento fraudolento dell'operazione avviata da Wind, il cui unico obiettivo era quello di liberarsi di 275 lavoratori.

Evidenzieremo, infine, come, nelle vertenze che si inseriscono nei meccanismi di riorganizzazione del capitale, *l'azione legale*, comunque necessaria, *vada intesa e gestita come strumento di conflitto* e sia quindi d'appoggio all'azione comunicativa delle lotte in corso.

## Come nasce Wind Telecomunicazioni

Wind Telecomunicazioni Spa nasce alla fine del 1997 grazie all'investimento di Enel, France Telecom e Deutch Telekom. Già nel dicembre 1998 con l'avvio dei servizi di telefonia fissa per le aziende conquista il suo primo record: è la più veloce *start-up* del mercato europeo delle telecomunicazioni.

Nel 1999 sono attivi anche i servizi di telefonia mobile, i servizi Internet e il portale InWind. Viene inoltre acquisita la società ITnet, secondo provider italiano. Wind Telecomunicazioni supera i due milioni di clienti.

La copertura di tutto il territorio nazionale per i servizi di telefonia fissa viene completata a dicembre 2000. Nello stesso anno vengono assunti la maggior parte delle lavoratrici e dei lavoratori protagonisti, loro malgrado, di questa storia. Nello stesso anno Wind Telecomunicazioni acquisisce, prima società telefonica in Italia e tra le prime in Europa, la certificazione Iso 14001 del Sistema di Gestione Ambientale.

Il 2001 segna una svolta nel mercato delle telecomunicazioni: Wind Telecomunicazioni mette fine al monopolio della telefonia fissa in Italia. Wind Telecomunicazioni conclude, inoltre, l'intesa con l'operatore elettrico ellenico PPC per l'ingresso di un nuovo operatore nel mercato di fonia fissa in Grecia, diventando l'azionista di maggioranza di Tellas. Wind ottiene il raggiungimento di altri tre obiettivi strategici: l'assegnazione della licenza per i servizi mobili di terza generazione (Umts), il lancio dei servizi Gprs e l'acquisizione di Infostrada da parte di Enel, azionista di maggioranza.

A seguito della fusione per incorporazione, che diventerà operativa nel 2002, i clienti totali del gruppo Wind diventano raggiungono quasi i 24 milioni, grazie anche all'acquisizione del parco clienti di Blu, smembrata dai suoi azionisti dopo che essi ebbero acquisito il controllo di Tim, e dato che la legge impedisce di possedere due gestori mobili. A metà del 2002, periodo in cui nasce il portale Libero (dall'unione di Inwind, Libero e Italia On Line), Wind Telecomunicazioni raggiunge un altro primato con l'offerta di Adsl a consumo, e poi ancora con l'avvio della tecnologia Mms.

Il 2002 si conclude con l'acquisizione di alcuni *asset* di Blu: il ramo d'azienda, che è stato trasferito, comprende anche la base clienti, il *call center* di Palermo e alcune infrastrutture tecnologiche.

Nel luglio del 2003, Wind Telecomunicazioni è tutta italiana: Enel ne

diventa l'unico azionista acquistando il restante 26,6% da France Telecom. Il primo semestre si chiude con il raggiungimento di 30 milioni di clienti tra telefonia fissa, mobile e Internet.

Nel 2005 il gruppo Enel cede la quota di maggioranza di Wind Telecomunicazioni al magnate egiziano Sawiris, già proprietario della Orascom, che sembra intenzionato ad attuare un grosso piano di investimenti per trasformare Wind Telecomunicazioni in un polo centrale delle telecomunicazioni nel Mar Mediterraneo. Per comprendere meglio chi sia l'uomo d'affari egiziano, che ha rilevato Wind Telecomunicazioni, riportiamo due estratti di articoli pubblicati sul *Corriere della sera*, il primo a opera di Sergio Rizzo, il secondo di Federico Fubini. Scrive Rizzo:

Vero è che Sawiris non aveva rapporti con Silvio Berlusconi. Ma lo ha poi conosciuto a Milano, a casa di Bruno Ermolli, uno degli uomini più vicini al Cavaliere. E con Berlusconi ora condivide, anche se indirettamente, l'esperienza dell'Osservatorio del Mediterraneo. Di che cosa si tratta? E' un'associazione, presentata ufficialmente il 17 novembre scorso, per le relazioni con il mondo arabo. La presiede l'ex ministro degli Esteri Franco Frattini. Vicepresidente è Ubaldo Livolsi, il banchiere d'affari anch'egli vicinissimo a Berlusconi che ha curato la quotazione in Borsa di Mediaset. Ma, soprattutto, nel consiglio di amministrazione c'è un certo Khaled Galal Bichara. Parente di Sawiris, fondatore del portale Internet Linkdotnet attivo in tutti i Paesi arabi (di cui è socio lo stesso Sawiris e sul quale esiste un approfondito dossier del Palestine Investment Fund), Bichara ha avuto una disavventura americana: è stato dichiarato infatti colpevole dalla Corte Distrettuale di New York di una truffa da 2 milioni di dollari all'agenzia governativa UsAid uscendone con il pagamento di una multa [...].

(CorSera 27 mar. 2007)

Ecco, invece, il frammento dell'intervista rilasciata dal magnate Sawiris al giornalista del *Corriere della sera* Federico Fubini:

Con un sorriso scaltro, tira fuori il suo segreto per investire in Italia: “Da quando avevo 16 anni non mi sono perso un solo film di Lina Wertmuller. Bisogna conoscere la vostra mentalità per fare affari qui da voi”. È soddisfatto delle sue scelte in Italia fin qui? “Molto, il mercato è molto buono e il governo si è dimostrato caloroso e amichevole...”. (CorSera 12 dic. 2006)

Nel 2006 Wind Telecomunicazioni completa l'opera di riorganizzazione del *top management* sostituendo l'amministratore delegato Tommaso Pompei con Paolo Dal Pino.

### Il Gruppo Omnia

Omnia Network Spa è una delle *holding* del gruppo Omnia che controlla il 100% di Omnia Service Center Srl società che a gennaio del 2007 acquista il sito produttivo di Sesto San Giovanni. Il gruppo è un groviglio di scatole cinesi che, come in ogni storia di finanza creativa che si rispetti, hanno sede in Lussemburgo.

Chi c'è dietro il gruppo Omnia Network che negli ultimi 36 mesi è passato da 726 addetti a 2.426? L'Amministratore delegato, ex Olivetti, Achille Tranchida che con il Presidente Piervittorio Rossi, possiede il 45% del gruppo, tramite una società di diritto lussemburghese chiamata Okwsa. Tra gli altri azionisti compaiono diverse società, tutte con sede in Lussemburgo: Art. Invest Ltd con il 10%, la Plot Twenty-three Ltd con l'8,5%, Technology 13 Ltd, Lestia Holding Ltd e Knightley Ltd con una quota del 6,5% (*vedi scheda informativa allegata, in fondo all'articolo*).

### Da Wind a Omnia:

cronistoria dal gennaio 2007 al marzo 2010

Cosa accade tra il gennaio 2007 e il marzo 2010? Data la complessità degli avvenimenti proviamo a illustrarlo con una breve cronistoria.

Gennaio 2007: 275 lavoratori e lavoratrici Wind, preso atto della volontà dell'azienda di cedere l'unità produttiva di Sesto San Giovanni,

entrano in agitazione. Diversamente dai sindacati, i lavoratori si rendono subito conto che l'esternalizzazione del presunto ramo d'azienda non è altro che una manovra per ridurre il personale e che Omnia Service Center Srl, società che dovrebbe acquistare il sito di Sesto, non è in grado di offrire alcuna garanzia occupazionale nel prossimo futuro. I lavoratori e le lavoratrici diffidano i sindacati dal continuare le trattative con l'azienda. Con una lettera datata 24.01.2007, la Wind dà inizio alla procedura di trasferimento del sito di Sesto San Giovanni.

Febbraio 2007: i lavoratori e le lavoratrici si rivolgono a San Precario e insieme decidono di agire nei confronti di Wind e Omnia per impugnare il trasferimento del ramo d'azienda.

Nel frattempo Omnia per rendere più credibile la propria struttura societaria passa da società a responsabilità limitata (Srl) a società per azioni (Spa) e si quota in Borsa (giochino che come vedremo avrà breve durata).

Il 28 febbraio del 2007, la Wind e Omnia formalizzano la cessione. Nel contratto non viene in alcun modo specificato e identificato l'oggetto della cessione, non vengono, cioè, in alcun modo specificati e definiti i servizi e le attività del ramo di azienda ceduto. Con una lettera datata 27 febbraio 2007, viene comunicato ai lavoratori e alle lavoratrici il trasferimento dei loro rapporti di lavoro da Wind a Omnia.

Marzo 2007: i legali di San Precario impugnano il trasferimento del ramo d'azienda.

I sindacati seguono a ruota. Nel frattempo i lavoratori e le lavoratrici continuano la protesta con l'aiuto del Santo (i presidi si svolgono sia fuori dall'azienda, sia fuori dal negozio Mondo Wind di piazza Cordusio a Milano).

Giugno 2007: i legali di San Precario depositano i ricorsi presso il Tribunale di Monza, impugnando il trasferimento d'azienda.

Novembre 2007: si svolge la prima di una lunga serie di udienze davanti al Tribunale di Monza. Per i lavoratori difesi dal Santo inizia il giudizio di primo grado.

Febbraio 2008: Sawiri, patron egiziano di Wind, viene indagato per il reato di corruzione dalla Procura di Roma in merito all'acquisto di Wind da Enel.

Giugno 2008: il 12 giugno si tengono le elezioni delle Rsu in azienda. Il candidato del Santo viene votato dalla maggioranza dei lavoratori e delle lavoratrici esternalizzati.

Il *pool* legale di San Precario deposita un ricorso presso il Tribunale di Monza, in cui chiama a giudizio la Omnia Service Center Srl, e chiede il pagamento dei premi aziendali per i lavoratori e le lavoratrici, che li percepivano prima del trasferimento del ramo d'azienda. Il 30 giugno i lavoratori vengono trasferiti dalla sede di Sesto San Giovanni a quella di Milano, in via Breda.

Settembre 2008: il Tribunale di Monza condanna la Omnia al pagamento dei premi aziendali, così come richiesto nel ricorso, depositato dai legali di San Precario nel giugno dello stesso anno (l'azione verrà successivamente intrapresa anche dai sindacati).

Ottobre 2008: iniziano i ritardi nel pagamento degli stipendi. Omnia chiude il sito di Palermo.

Dicembre 2008: Omnia non paga la tredicesima ai lavoratori. I ritardi nei pagamenti delle retribuzioni diventa la regola.

Gennaio 2009: in data 23 gennaio 2009, la Consob, con atto di citazione, impugna innanzi al Tribunale di Milano la delibera assembleare con la quale Omnia Network Spa (società proprietaria di Omnia Service Center Spa) aveva approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007.

Marzo 2009: il 13 marzo il Tribunale di Monza respinge il ricorso promosso dai lavoratori e delle lavoratrici, difesi dai legali di San Precario. Il Giudice di primo grado ritiene legittimo il trasferimento del ramo d'azienda.

Aprile 2009: con un comunicato del 16 aprile 2009, Omnia Network Spa rende noto che la società di revisione Mazars ha espresso un giudizio negativo sia sul bilancio del 2007, sia sul bilancio del 2008. Se-

condo la società di revisione, il bilancio di Omnia Network Spa al 31.12.2007, così come il bilancio consolidato dell'intero gruppo al 31.12.2007 e il bilancio al 31.12.2008 non sono conformi alla norme che ne disciplinano i criteri di redazione. Tali bilanci, sempre secondo la società di revisione, non risultano redatti con chiarezza, non rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del gruppo. La quotazione dei titoli del gruppo Omnia Network viene sospesa.

Luglio 2009: i legali di San Precario depositano il ricorso in appello contro la sentenza di primo grado, pronunciata dal Tribunale di Monza. La prima udienza, inizialmente, viene fissata a marzo del 2011, ma i legali del Santo chiedono che l'udienza venga anticipata, sul presupposto che Omnia potrebbe fallire. L'istanza di anticipazione viene accolta e l'udienza fissata il 3 marzo 2010.

Agosto 2009: con una comunicazione datata 19 agosto, Omnia Network Spa rende noto che il mancato aumento di capitale deliberato e la momentanea assenza di soluzioni alternative stanno di fatto costringendo l'intero gruppo a far ricorso a procedure straordinarie, concorsuali e/o liquidatorie.

Il 31 agosto il gruppo Omnia Network ufficializza la cessione del 100% delle quote sociali di Omnia Service Center Spa (incluse le sue controllate) ad Alba Rental Srl, società partecipata — guarda caso — da due dipendenti della stessa Omnia Service Center Spa. L'operazione in questione ha come unico scopo quello di dismettere le società del gruppo Omnia Network con il maggior numero di dipendenti, con tutte le conseguenze occupazionali che successivamente verranno alla luce.

Settembre 2009: i legali di San Precario, a fronte dei continui ritardi nella corresponsione delle retribuzioni da parte di Omnia, decidono di chiedere tali somme a Wind, la quale è solidalmente responsabile in ragione del contratto di appalto a suo tempo sottoscritto con la stessa Omnia. Viene quindi inviata una diffida a Wind sottoscritta da 60 la-

voratori e lavoratrici. Due giorni dopo il ricevimento della diffida, Omnia paga le retribuzioni.

Omnia, a seguito dell'accaduto, muove due contestazioni disciplinari nei confronti dei due *area manager* che avevano sottoscritto la diffida. Le contestazioni vengono puntualmente impugnate dai legali di San Precario. Esplode la protesta dei lavoratori e delle lavoratrici di Omnia che occupano l'azienda.

Ottobre 2009: Omnia (incluse le sue controllate) viene ceduta da Alba Rental a Voicity.

Dicembre 2009: i lavoratori decidono di entrare in assemblea permanente.

Gennaio 2010: Wind risolve il contratto di appalto che la vedeva legata a Omnia. I legali di San Precario depositano i ricorsi per decreto ingiuntivo nei confronti di Wind per chiedere il pagamento delle retribuzioni, sino a quel momento non corrisposte ai lavoratori e alle lavoratrici.

Febbraio 2010: Wind, nell'imminenza del giudizio di appello, decide di avanzare una proposta ai lavoratori e alle lavoratrici affinché abbandonino il giudizio in questione. La proposta viene caldeggiata dalla Cgil. Oltre il 50% dei lavoratori e delle lavoratrici, presi per fame, accetta la proposta di Wind.

Marzo 2010: la Corte d'Appello di Milano respinge il ricorso promosso dai lavoratori ex Wind. Anche in questo caso i giudici ritengono che il trasferimento del ramo d'azienda sia legittimo.

### Il trasferimento di ramo d'azienda: considerazioni di carattere giuridico

Dopo aver raccontato gli avvenimenti accaduti tra il 2007 e il 2010, approfondiamo ora da vicino gli aspetti legali della vicenda.

Il trasferimento di ramo d'azienda è disciplinato dall'art. 2112 del Codice Civile, il quale dispone quanto segue:

In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua



con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano, o almeno dovrebbe. Il cedente e il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

L'articolo prosegue precisando che cosa si intende per trasferimento d'azienda, ovvero,

qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda.

Tutto ciò trova applicazione anche nei casi di trasferimento di parte di azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.

L'ultimo comma dell'articolo conclude stabilendo che, nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto, la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

La disposizione in questione, correttamente interpretata, si propone di evitare che, con il trasferimento di un ramo d'azienda, vengano trasferiti i soli lavoratori e lavoratrici e non anche l'azienda (composta

dal complesso dell'organizzazione dei mezzi produttivi) e che l'operazione diventi, quindi, uno strumento per espellere i lavoratori dal ciclo produttivo del ramo ceduto.

Gli elementi che devono essere valutati al fine di stabilire se il trasferimento di ramo d'azienda sia legittimo o meno vengono specificati dall'art. 2112 del codice civile e in particolare:

- si deve verificare se ciò che viene preventivamente individuato come ramo d'azienda da parte del cedente (Wind) e dal cessionario (Omnia) corrisponda a ciò che realmente viene a essere ceduto e, quindi, nel nostro caso, se il sito di Sesto San Giovanni sia realmente un *call center*;
- si deve poi verificare se il ramo d'azienda ceduto possa essere realmente inteso come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata e, quindi, nel nostro caso, se il sito di Sesto San Giovanni sia dotato di tale autonomia.

Per quanto concerne il primo punto, riteniamo che l'art. 2112 debba essere interpretato in questo modo: il legislatore ha posto a carico delle parti un "onere di individuazione" preventiva del ramo di azienda, in maniera tale da rendere nota e trasparente a terzi l'operazione di cessione. Trova dunque tutela il diritto di tutti i soggetti interessati dalla cessione, lavoratori e lavoratrici in primis, per verificare l'effettiva rispondenza tra "identificazione" e realtà sostanziale. Ovviamente, ciò deve avvenire in conformità all'inderogabile principio lavoristico, per cui a nulla vale il nome giuridico attribuito dalle parti a un rapporto in difetto di concreta sussistenza dei suoi elementi tipici.

Si aggiunge che, per come è strutturata la norma, l'identificazione non dovrebbe limitarsi a una mera proclamazione di un nome, ovvero all'esternazione di dati generali, ma dovrebbe riguardare gli elementi che vanno a determinare i singoli elementi caratteristici del ramo, vale a dire:

- articolazione;

- articolazione funzionalmente autonoma;
- articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica;
- articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata.

Supponiamo per assurdo che le parti possano arbitrariamente individuare ramo e requisiti senza necessità di concreta rispondenza e verifica dei medesimi, si avrebbe, in tale caso, un'evidente incostituzionale disparità di trattamento tra lavoratori soggetti al trasferimento di azienda (che le parti non possono individuare e che deve comunque di fatto sussistere) e colleghi non soggetti al trasferimento del ramo di azienda, con l'inaccettabile conseguenza di abbassare invece che migliorare la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici dinnanzi alle (sempre più fraudolente) esternalizzazioni.

D'altronde, è del tutto logico che l'ulteriore necessità di identificazione riguardi il ramo di azienda e non l'azienda intera, che è già auto individuata senza necessità di ulteriori identificazioni.

Veniamo ora alla seconda parte della riflessione, quella che concerne l'aspetto sostanziale: come abbiamo visto, affinché il trasferimento di ramo d'azienda sia legittimo e non fraudolento, occorre che la parte dell'azienda ceduta sia funzionalmente autonoma.

Cosa si intende allora per *articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata* ?

I numerosi interventi giurisprudenziali hanno chiarito che il requisito fondamentale — in assenza del quale non può aversi alcuna articolazione funzionalmente autonoma — è l'organizzazione. L'organizzazione si concretizza in un legame funzionale di beni e rapporti giuridici, tutti volti al raggiungimento di uno scopo e, in quanto tali, identificabili e strumentali all'esercizio dell'impresa.

Analizziamo, in tal senso, l'operazione di Wind e Omnia. Come abbiamo già messo in luce nelle pagine precedenti, Wind nel 2005, poco prima dell'acquisizione da parte di Sawiris, aveva di fatto completato

il cammino verso il consolidamento della sua quota di mercato, pari a 30 milioni di clienti tra telefonia fissa, mobile e Internet. Tale risultato era stato ottenuto anche grazie alle capacità e alla professionalità dei suoi dipendenti.

In questa situazione, seguendo una logica di massimizzazione del profitto, Wind concentra la propria attività nella gestione del marchio, nella direzione e nel controllo della produzione del servizio, ed esternalizza l'attività materiale con tutti i suoi costi, tra i quali quello dei lavoratori e delle lavoratrici. In altre parole, Wind continua a gestire l'attività senza averne la responsabilità diretta. È in quest'ottica che deve essere letto il trasferimento di ramo d'azienda in questione.

Con una lettera datata 24 gennaio 2007, di cui riportiamo alcuni stralci, la Wind comunica alle rappresentanze sindacali ai sensi dell'art. 47, L. 428/90, l'intenzione di cedere il sito di Sesto San Giovanni:

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge in oggetto e dal Ccnl, con la presente comunichiamo che Wind Telecomunicazioni Spa (di seguito Wind) intende cedere, e Omnia Service Center Srl (di seguito Omnia), intende acquisire il ramo d'Azienda costituito dal *call center* di Wind situato in Sesto San Giovanni. [...] Tale cessione si fonda sulla necessità da parte di Wind di adottare un nuovo modello organizzativo per la gestione dei propri *call center*. Tale nuovo modello organizzativo è già stato avviato e nella nuova logica organizzativa l'attività dei *call center* è stata inserita all'interno delle rispettive *business unit* (fisso e mobile). Il perfezionamento e il completamento di tale nuova logica organizzativa prevede anche di concentrare la gestione diretta (quella svolta con personale proprio) esclusivamente per la clientela di fascia alta, appartenente al mercato corporate, che verrà assistita direttamente da Wind con modalità ancora più personalizzate rispetto a quelle adottate attualmente. Questo comporterà una diminuzione della complessiva attività di *call center* attualmente e direttamente svolta da Wind e quindi la necessità di procedere alla cessione di uno dei *call center* attualmente e direttamente gestiti da Wind.

La cessione del *call center* di Sesto San Giovanni si inquadra in questa nuova organizzazione in quanto il *call center* di Sesto San Giovanni è quasi completamente dedicato alla clientela corporate di fascia medio-bassa. Inoltre considerato che limitare la cessione alla parte di *call center* dedicata al solo mercato corporate determinerebbe inefficienze e maggiori costi operativi (rapporto *staff*/diretti troppo elevato, perdita di sinergie, costi logistici, ecc.) Wind ha l'intenzione di cedere a Omnia il proprio *call center* di Sesto San Giovanni per intero, comprensivo pertanto anche della parte che segue le attività non corporate. [...] Inoltre contestualmente e conseguentemente alla cessione del suddetto ramo di azienda è intenzione delle scriventi società sottoscrivere un contratto di fornitura da parte di Omnia di servizi di *call center* e di *back office*. [...]. È obiettivo delle parti procedere alla cessione con effetto dal 1° marzo 2007. Detta cessione comporterà, ai sensi della legge in oggetto, il passaggio in capo a Omnia dei rapporti di lavoro relativi al ramo di azienda in cessione che proseguiranno senza soluzione di continuità.

Come possiamo vedere da questa comunicazione ufficiale di Wind l'oggetto del trasferimento verrebbe a essere identificato genericamente nel così detto *call center* — usiamo il condizionale perché la comunicazione in realtà non specifica alcunché.

Ma il sito di Sesto San Giovanni è realmente un *call center*? La risposta a tale domanda è no. Il sito di Sesto San Giovanni non poteva essere in alcun modo considerato, definito o comunque assimilato a un semplice *call center*.

Nel sito produttivo vengono in quel periodo eseguite una serie di attività, tutte dirette e organizzate dalla sede di Roma, che possiamo riassumere brevemente come segue.

- “Controllo qualitativo dell'assistenza clienti”, reparto addetto all'analisi e al controllo interno della qualità dei servizi offerti dai così detti “*call center*” Wind, operanti su tutto il territorio nazionale;
- “Direzione gestione risorse umane”, responsabile per l'area territo-

- riale Nord Ovest, avente il compito di gestire lo sviluppo professionale del personale di Wind, presente in tale zona geografica, secondo direttive provenienti dalla “Direzione Risorse Umane” di Roma;
- “Direzione servizi generali” responsabile per l’area territoriale Nord Ovest, settore addetto alla manutenzione delle strutture operative (immobiliari e mobiliari) di Wind. Tali interventi vengono eseguiti dal personale delle società appaltatrici del servizio, dietro richieste e segnalazioni dei lavoratori, solo dopo apposita autorizzazione (per ogni singolo intervento) del Centro Operativo di Roma;
  - “Direzione acquisti”, reparto, autorizzato direttamente da Roma, avente il compito di acquisire servizi tecnologici e commerciali. Tale settore provvede anche alla contestuale stipulazione di contratti di appalto e manutenzione dei beni, acquistati con società fornitrici esterne all’azienda;
  - “Ufficio rimborsi e trasferte” (presente a Sesto San Giovanni nel periodo intercorso tra il dicembre 2006 e il gennaio 2007, prima dilocato a Pozzuoli), avente il compito di eseguire, sulla base delle direttive provenienti da Roma, le pratiche di rimborso per spese di trasferta o di uscite per servizio;
  - “Assistenza tecnica informatica”, svolta da parte delle società con cui la sede di Roma aveva di volta in volta stipulato i contratti di fornitura (dapprima la società Hewlett Packard, successivamente la società Ibm). Tale reparto si occupa della manutenzione e dell’assistenza tecnica agli strumenti informatici e alle componenti *hardware* e *software* in dotazione. Questi interventi avvengono dopo un’apposita segnalazione, digitale o telefonica, espressa dai lavoratori e dalle lavoratrici operanti a Sesto San Giovanni. Le segnalazioni arrivano direttamente al Centro Servizi di Roma, il quale, dopo averne valutato l’effettiva necessità autorizza un operatore specializzato a effettuare la riparazione da remoto, se possibile, oppure facendo intervenire un tecnico direttamente sul sito interessato;
  - “Direzione network” settore nato per l’implementazione e la gestione

della rete di telecomunicazioni mobile per l'area Nord-Ovest Italia. Questo reparto, infatti, ha il compito di eseguire, su tale parte di territorio, progetti, direttamente elaborati da Roma, atti alla creazione e al mantenimento della rete, delle antenne e dei ripetitori telefonici.

Tutte queste attività vengono svolte sotto la direzione della sede di Roma, quindi il ramo d'azienda che viene ceduto è realmente autonomo? La risposta è no.

Il sito di Sesto San Giovanni, come peraltro ampiamente dimostrato nel corso dell'istruttoria davanti il Tribunale di Monza, non era autonomo. L'organizzazione aziendale di Wind, come abbiamo visto, presuppone in quel periodo che qualsiasi attività trovasse completamento e definizione direttamente dalle e nelle Direzioni e/o Funzioni operanti in Roma.

In particolare in quel periodo:

- è dalla sede di Roma che viene diretta e decisa tutta l'organizzazione della gestione del personale;
- non c'è nel sito di Sesto San Giovanni né un autonomo e indipendente centro di costo, né un autonomo e indipendente centro di gestione e organizzazione della forza-lavoro;
- non c'è nel sito di Sesto San Giovanni nessun centro, autonomo e indipendente, di gestione delle relazioni con la clientela e con i fornitori di Wind. Non c'è, inoltre alcun centro autonomo e indipendente di imputazione di interessi e obblighi delle relazioni contratte da Wind con gli stessi clienti e fornitori; tali relazioni negoziali vengono gestite tutte direttamente dalla sede di Roma.

A sciogliere ogni dubbio circa la mancanza di autonomia del sito di Sesto San Giovanni vi sono poi due ulteriori elementi. Il primo consiste nel fatto che degli oltre cento sistemi operativi, necessari per far funzionare il sito stesso (da intendersi quali mezzi di produzione), solo quattro sono stati trasferiti in uso a Omnia. Tutti gli altri sistemi ope-

rativi continuano a rimanere nella disponibilità di Wind che li gestisce direttamente. Il secondo elemento riguarda il costo dell'operazione di trasferimento: il ramo ceduto con 275 lavoratori e lavoratrici è stato trasferito al prezzo complessivo di 200 mila euro. Ma, se consideriamo che il valore di uno solo dei sistemi operativi necessari per far funzionare il sito di Sesto San Giovanni era di un milione di euro, ci rendiamo subito conto che non vi è stata alcuna cessione d'azienda.

Nonostante le considerazioni sopra esposte, sia il Tribunale di Monza che la Corte di Appello di Milano hanno ritenuto legittimo il trasferimento del ramo d'azienda.

In particolare, la Corte d'Appello da una parte smentisce il Giudice di primo grado, in quanto non conferma la tesi di quest'ultimo, per cui si era in presenza di un gruppo di persone altamente qualificato, che poteva operare anche senza strumentazione e beni materiali (pacificamente rimasti in proprietà di Wind); dall'altra parte "recupera" taluni precedenti della Corte di Giustizia e afferma, in particolare, che dal mancato passaggio di mezzi materiali di produzione, se pur rilevanti e essenziali, non si possa ricavare il mancato passaggio di un ramo di azienda. Questo perché potrebbero sussistere aziende — ovvero organizzazioni di impresa — costituite da un complesso insieme di cui fanno parte il personale di una determinata società e i beni materiali di una determinata altra società. Tale interpretazione, tuttavia, non può essere utilizzata nella vicenda in questione. Nel nostro caso, infatti, si tratta esclusivamente di una cessione di titolarità di rapporti di determinati lavoratori e lavoratrici e non anche di beni rilevanti e necessari per la produzione del servizio. Tali beni sono rimasti nella esclusiva titolarità e organizzazione del cedente (Wind), che sugli stessi ha mantenuto tutto il potere dispositivo, di implementazione, di aggiornamento. In sostanza, la società che avrebbe dovuto cedere il ramo di azienda ha mantenuto presso di sé non solo la titolarità dei beni di produzione, ma anche l'intera capacità e il totale potere organizzativo degli stessi. In sostanza, non può dirsi intervenuto alcun mutamento



della titolarità imprenditoriale dal momento che non solo non vi è stato alcun trasferimento della proprietà dei beni — effettivi strumenti per la produzione del servizio e della attività di assistenza — ma nemmeno vi è stato alcun passaggio e/o alcun trasferimento, in capo alla presunta cessionaria, di alcun potere dispositivo e di autonomo utilizzo, nonché autonoma organizzazione degli stessi beni.

La società cessionaria, in sostanza, complice anche l'assoluta mancanza di autonomia organizzativa del personale coinvolto, nell'eseguire le attività indicate nell'appalto, non è subentrata in una data articolazione di impresa, ma ha semplicemente accettato di assumere in carico i lavoratori e le lavoratrici.

Un presupposto imprescindibile per la valida effettuazione di un trasferimento di ramo di azienda è quello connesso al permanere della identità della organizzazione trasferita. Essa, infatti, come affermano anche le sentenze della Corte di Giustizia, richiamate dalla Corte d'Appello di Milano, non può essere limitata all'esecuzione di un'opera determinata. Nel nostro caso si tratta della non assunzione, da parte di Omnia, della titolarità della proprietà e del potere dispositivo di utilizzo dei beni, da una parte e dell'obbligo del rispetto delle rigide modalità operative dettate dalla Wind, dall'altra. Tali elementi ne hanno fatto non un autonomo soggetto imprenditoriale, ma un "automa" e un mero esecutore di produzione altrui: Omnia non corre alcun rischio di "sbagliare" nello svolgere le attività affidatele e non corre alcun rischio di impresa, poiché non è in grado di eseguire attività di assistenza in favore di chiunque la richieda, ma — al contrario di quanto richiesto dalla Corte di Giustizia — è in grado di eseguire solo attività in favore del soggetto che gli concede i beni rilevanti, necessari allo svolgersi delle attività stesse.

Il motivo per il quale, di fatto, non vi è stato alcun trasferimento di ramo d'azienda è stato poi chiarito da uno dei dirigenti Wind nel corso dell'escussione testimoniale. Il dirigente ha affermato con assoluta tranquillità che tali operazioni o si eseguono in questo modo o non

possono realizzarsi, perché il costo dell'operazione altrimenti è troppo elevato e non si trova nessuno disposto ad acquistare il ramo d'azienda.

### Comunicazione e azione

Come abbiamo raccontato, l'azione legale promossa dai lavoratori e dalle lavoratrici, almeno per il momento (a breve verrà depositato il ricorso in Cassazione), non ha avuto un esito positivo. Sia nel giudizio di primo grado, sia in quello davanti alla Corte d'Appello, i Giudici hanno respinto il ricorso. Inoltre, nell'autunno del 2010, il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento di Omnia Service Center Srl, società che aveva acquistato il ramo d'azienda, con gravissimi conseguenze occupazionali per i lavoratori coinvolti. Nonostante tale situazione la maggior parte di essi, grazie anche all'aiuto di San Precario, per tutto il periodo della vertenza è stata in grado di gestire e mantenere alto il conflitto nei confronti di Wind e di Omnia, con una serie di azioni che vengono in questo numero descritte in modo più approfondite nell'articolo di una lavoratrice Wind che appare in questo numero (nella successiva sezione *Soggetti*: "Storia di un esternalizzazione: da Wind a Omnia. Riflessioni pensando al futuro"). I lavoratori sono stati in grado di autorganizzarsi e di determinare la propria lotta indipendentemente dai sindacati.

Come anticipato nell'attacco di questo articolo, ciò che ci preme sottolineare è che, in vertenze come quella descritta, inserite nei meccanismi di riorganizzazione del capitale, quali sono appunto le esternalizzazioni, l'azione legale per quanto necessaria, rimane sussidiaria alla capacità dei lavoratori e delle lavoratrici di autorganizzarsi e di agire, talvolta sperimentando strumenti di conflitto *atipici*. L'azione legale deve, quindi, essere usata per trasformare la voglia di giustizia dei lavoratori in partecipazione e cospirazione, mezzi necessari per rompere il meccanismo di fidelizzazione/sfruttamento che la precarietà impone.

In questo contesto l'azione comunicativa diventa determinante. In primo luogo, come nuova narrazione della nostra condizione sociale. Nella precarietà si può vincere, ma bisogna volerlo, anche se non sempre ci si riesce. In questo modo si può, quindi, abbandonare, il racconto della sfiga quale modello di narrazione che ci viene imposto da coloro che non conoscono la condizione precaria e precari non sono. I precarizzatori o vampiri sociali vincono perché hanno vinto culturalmente ancor prima che sui posti di lavoro. La comunicazione è anche creazione di nuovi modelli di vita da contrapporre agli stili imposti dal mercato. In questo senso l'azione comunicativa deve essere rivolta ad attaccare l'immagine dell'azienda affinché quest'ultima venga a essere svuotata dalla rappresentazione di sé, vero strumento di controllo sociale, e venga finalmente vista per quello che realmente è: uno strumento di precarizzazione.